

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4765 del 19/09/2023
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla LAIRT s.r.l. per impianto destinato ad attività di fabbricazione e stampaggio di articoli in materie plastiche ubicato in Via Torretta 10-12-14-16, 40012, Comune di Calderara di Reno (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4918 del 18/09/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno diciannove SETTEMBRE 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla LAIRT s.r.l. per impianto destinato ad attività di fabbricazione e stampaggio di articoli in materie plastiche ubicato in Via Torretta 10-12-14-16, 40012, Comune di Calderara di Reno (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla LAIRT s.r.l. per l'impianto destinato ad attività di fabbricazione e stampaggio di articoli in materie plastiche sito a Calderara di Reno, in via Torretta 10-12-14-16, 40012, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - a) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Soggetto competente ARPAE - AACM;
 - b) Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di Calderara di Reno.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

- 2) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A e B al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 3) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente³;
- 4) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
- 5) Obbliga la LAIRT s.r.l. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
- 6) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 7) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 8) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Motivazione

- La LAIRT s.r.l., C.F. e P.IVA 02702641206, con sede legale in Via Torretta 10-12, 40012, Calderara di Reno e stabilimento in Via Torretta 10-12-14-16, 40012, Calderara di Reno, ha presentato, nella persona di Gabriella Mortera, in qualità di procuratore speciale di LAIRT s.r.l. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno in data 31/1/2023 domanda dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno, con propria nota acquisita agli atti di Arpae con prot. 36649 del 1/3/2023, confluita nella **Pratica Sinadoc 11320/2023**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- La LAIRT s.r.l., con propria nota agli atti di Arpae prot. 79728 del 8/5/2023, ha trasmesso ad Arpae - AACM e al SUAP competente integrazioni volontarie per le matrici scarichi domestici in pubblica fognatura e impatto acustico.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 86236 del 17/5/2023, ha trasmesso ad Arpae - AACM il parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 134302 del 2/8/2023, ha trasmesso ad Arpae - AACM ed al S.U.A.P. competente il parere favorevole per la matrice impatto acustico.
- Il S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno con propria nota prot. 25747 del 24/08/2023 agli atti di Arpae prot. 144942 del 25/8/2023 ha trasmesso il nulla osta acustico di propria competenza.
- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto della dichiarazione del tecnico incaricato dalla LAIRT s.r.l. agli atti di Arpae prot. 79728 del 8/5/2023 che attesta la presenza di soli scarichi di tipo domestico convogliati in pubblica fognatura (pertanto sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato), acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano a € 906,00 come di seguito specificato:

All.A - emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.02 pari a € 606,00;

All.B - impatto acustico cod.tariffa 8.5.5 pari a € 300,00.

Bologna, data di redazione 18/9/2023

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali ⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁷ Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto LAIRT Srl

comune di Calderara di Reno - via Torretta n° 10, 12, 14, 16

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione e stampaggio di articoli in materie plastiche svolta dalla società LAIRT Srl nello stabilimento posto in comune di Calderara di Reno, via Torretta n° 10, 12, 14, 16 secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società LAIRT Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: FRESATRICE A CONTROLLO NUMERICO

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	8 h

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce.

Il filtro a cartucce dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E2
PROVENIENZA: BANCHI SMERIGLATURA

Portata massima	2500 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	8 h

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto.

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONI E3 - E4
PROVENIENZA: MACCHINA STAMPAGGIO PLASTICA

Portata massima	5500 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	8 h

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	20 mg/Nm ³
---	-----------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E5
PROVENIENZA: SALDATRICE PLASTICA A VIBRAZIONE-INFRAROSSI

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	8 h

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	20 mg/Nm ³
---	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONI C1 – C2 – C3 - C4
PROVENIENZA: IMPIANTI TERMICI USO CIVILE

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili

pari a 3MW.

2. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

3. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001

(Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

4. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

5. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
 via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

6. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale

Unichim n°158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un’incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un’incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell’Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

7. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all’art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all’Autorità Competente (Arpa SAC), all’Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per i punti di emissione E1, E2, E3, E4, E5 la data di messa in esercizio dell’impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E1, E2, E3, E4, E5, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell’intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l’Autorità Competente (Arpa SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell’Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Arpa - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

8. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi

periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

9. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM:

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno in data 31/1/2023 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc n. 11320/2023

Documento redatto in data 18/9/2023

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della LAIRT s.r.l. ubicato in Via Torretta 10-12-14-16, 40012, Comune di Calderara di Reno (BO).

ALLEGATO B

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società LAIRT s.r.l. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica del Comune di Calderara di Reno, anche tramite opportuna mitigazione acustica per il limite differenziale.
2. Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano prot. 134302 del 2/8/2023.
3. Visto il nulla osta acustico del Comune di Calderara di Reno prot. 25747 del 24/08/2023.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Calderara di Reno, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano prot. 134302 del 2/8/2023, con il nulla osta acustico 25747 del 24/8/2023 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM con prot. 144942 del 25/8/2023). Tali pareri/nulla osta sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa

comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;

3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno in data 31/1/2023 e successive integrazioni.

Elaborato “Valutazione previsionale di Impatto Acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. a marzo 2023 dal sig. Marco Codeleoncini, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla LAIRT s.r.l. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE con prot. 79728 del 8/5/2023).

Pratica Sinadoc 11320/2023.

Documento redatto in data 18/9/2023



Città di Calderara di Reno

**Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio**

Via Garibaldi 2/G

comune.calderara@cert.provincia.bo.it

www.comune.calderaradireno.bo.it

C.F.00543810378-P.I.00514221209

40012 Calderara di Reno

ufficio.tecnico@comune.calderaradireno.bo.it

Prot. n.		2023/0025747	
Tit.	06.09.02	Fasc.	4/2023
Rif. Prot.	n.	2585/2023	
S.U.A.P.	2585/2023		

Calderara di Reno, 24/08/2023

Spett.le

A.R.P.A.E – AACM

Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente

Energia Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni

Metropolitana

aoobo@cert.arpa.emr.it

e p.c.

Servizio SUAP-Commercio

Sonia Staiano

sonia.staiano@comune.calderaradireno.bo.it

OGGETTO: Procedimento S.U.A.P. 2585/2023 - Richiesta di nuova Autorizzazione Unica Ambientale per le matrici emissioni in atmosfera e impatto acustico – presentata dalla Ditta “LAIRT SRL” C.F. e P.I. 02702641206, per attività di fabbricazione e stampaggio di articoli in materie plastiche, sita in via della Torretta 10-12-14-16 a Calderara di Reno (BO)

NULLA OSTA AMBIENTALE

Visto il procedimento S.U.A.P. citato in oggetto, avviato dalla ditta “LAIRT SRL” C.F. e P.I. 02702641206, ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale per le matrici emissioni in atmosfera e impatto acustico, per attività di fabbricazione e stampaggio di articoli in materie plastiche, sita in via della Torretta 10-12-14-16 a Calderara di Reno (BO);

viste le integrazioni presentate dal proponente ed acquisite da questa Amministrazione al Prot. Gen. 2806 del 02/02/2023 e trasmesse ad ARPAE in data 13/02/23 con Prot. Gen. n. 3617;

viste le ulteriori integrazioni presentate dal proponente ed acquisite da questa Amministrazione al Prot. Gen. 12401 del 28/04/2023 e trasmesse ad ARPAE in data 08/05/23 con Prot. Gen. n. 13449;

visto il parere favorevole con prescrizione di ARPAE Emilia Romagna, APAM - Distretto Urbano (pervenuto in data 03/08/2023 con Prot. Gen. 24297), relativamente alla valutazione dell’impatto acustico, dove si ritiene sussistano le condizioni per rilasciare l’autorizzazione richiesta;

richiamato il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale";

visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10";

visto l'art 8, comma 4 o comma 6, della legge 26/10/1995, n.447;

SI ESPRIME NULLA OSTA AMBIENTALE

MATRICE IMPATTO ACUSTICO: alla ditta "LAIRT SRL" C.F. e P.I. 02702641206, a seguito della valutazione previsionale di impatto acustico presentata, nella quale, considerato il superamento dei limiti dettati dal criterio differenziale ai ricettori, il proponente si impegna alla messa in atto di misure di mitigazione acustica, ritenute condivisibili da ARPAE APAM - Distretto Urbano con parere acquisito al prot. Gen. 24297 del 03/08/2023.

Si avverte che:

- l'osservanza della prescrizione ARPAE APAM - Distretto Urbano di cui al parere acquisito al prot. Gen. 24297 del 03/08/2023, vincola la validità dell'autorizzazione stessa;
- il Comune di Calderara di Reno con il supporto di ARPAE Servizio Territoriale - Distretto Urbano, è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione del rumore nello stabilimento interessato dalla domanda di autorizzazione;
- l'autorizzazione dovrà contenere la precisazione che la stessa potrà essere revocata in caso di superamento dei limiti acustici, nei tempi e con le modalità prescritte dalla vigente normativa in materia, ed in ogni altro caso stabilito dalla legge;
- il presente nulla osta è riferito esclusivamente alla matrice dell'impatto acustico di cui alla domanda richiamata in premessa come individuato nella documentazione agli atti;

Dovrà essere precisato inoltre che l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.P.R. 59 del 13/03/2013, conserverà validità di anni 15 (quindici) dalla data di rilascio del Provvedimento Unico da parte del SUAP e che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.P.R. 59 del 13/03/2013, il rinnovo dovrà essere richiesto 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Distinti saluti

**Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio
Responsabile Servizio Sostenibilità Ambientale-SUAP Commercio
Dott.ssa Geol. Barbara Giulietti**

(documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale, ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.
"Codice dell'Amministrazione Digitale")

Referenti per l'istruttoria:

Dott.ssa geol. Barbara Giulietti
051/6461258
barbara.giulietti@comune.calderaradireno.bo.it

Rag. Sonia Staiano
051/6461263
sonia.staiano@comune.calderaradireno.bo.it

Sinadoc 11320/2023

Dott. Pier-Luigi Bernardi
ARPAE - AACM
Unità AUA e acque reflue

Comune di Calderara
Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio
Via Garibaldi 2/G
comune.calderara@cert.provincia.bo.it

OGGETTO: Procedimento S.U.A.P. 2585/2023 - Richiesta di nuova Autorizzazione Unica Ambientale per la Matrice emissioni in atmosfera – presentata dalla Ditta “LAIRT SRL” C.F. e P.I. 02702641206, per attività di fabbricazione e stampaggio di articoli in materie plastiche, sita in via Torretta 10,12,14,16 a Calderara di Reno (BO).

Contributo in merito alla componente inquinamento acustico.

Il presente parere è reso sulla base delle attività descritte e delle informazioni contenute nello studio acustico di Marzo 2023, redatto e firmato da tecnico competente in acustica iscritto all’ENTECA con il numero 5437.

Detto studio è finalizzato alla valutazione degli effetti sul clima acustico derivante dall’attività della ditta in oggetto con sede a Calderara in via della Torretta e prende in esame sia le sorgenti sonore già in essere sia gli impianti di prossima installazione.

L’attività produttiva oggetto di disamina comprende, la progettazione e realizzazione degli stampi, lo stampaggio per iniezione di materiale termoplastico e le eventuali operazioni di assemblaggio. Le sorgenti sonore oggetto di indagine constano principalmente di impianti tecnologici di aspirazione ed espulsione.

Lo stabilimento è ubicato tra via della Torretta che scorre a nord dello stesso e la ferrovia a sud, pertanto ricade all’interno della fascia pertinenziale della ferrovia stessa, inoltre l’area è posta a circa 350 metri dalla traiettoria di decollo e atterraggio degli aerei che sorvolano il Bargellino. Il ricettore potenzialmente maggiormente impattato dalle sorgenti sonore dello stabilimento è individuato nella relazione acustica come R1 ed è un immobile residenziale su due livelli, distante circa 30 metri dalla facciata ovest dello stabilimento.

Il ricettore e lo stabilimento ricadono entrambi nella classe V della classificazione acustica comunale con limiti di immissione assoluti pari a 70 dB(A) nel periodo diurno e 60 dB(A) nel periodo notturno, applicazione del limite di immissione differenziale all’interno degli ambienti abitativi interessati dalle sorgenti specifiche.

La caratterizzazione del rumore di fondo in assenza delle sorgenti specifiche oggetto di valutazione così come lo scenario di futura attivazione delle sorgenti è stato correttamente ed esclusivamente orientato al ricettore maggiormente impattato R1, pertanto in data 21 e 22 marzo, il tecnico estensore dello studio acustico ha potuto eseguire delle misure di durata rappresentativa in facciata dello stesso ricettore residenziale, sia nel periodo diurno sia nel periodo notturno. Riguardo il periodo notturno viene precisato che non è previsto il regolare funzionamento dell’attività, tuttavia in modo sporadico e non prevedibile può accadere che le lavorazioni siano presenti anche in tale periodo in funzione di esigenze produttive mutevoli per forniture urgenti o di lunga lavorazione, per questi motivi la valutazione previsionale di impatto acustico è stata effettuata anche nel tempo di riferimento notturno (22-06).

Durante le misure la sorgente “aerei” è stata trattata minimizzando il contributo della stessa, viene infatti dichiarato che le misure sono state interamente condotte in situazione di decolli e atterraggi sul cielo di Bologna,

Tale condizione acustica è maggiormente cautelativa per i calcoli al ricettore, in quanto si viene a determinare un rumore residuo più basso massimizzando il livello differenziale prodotto dagli impianti dello stabilimento.

Le sorgenti di nuova installazione sono elencate a pag 16 e 17 dello studio acustico e consistono in 7 impianti di emissione aeriformi prodotti dalle lavorazioni e trattamenti di aria dei locali interni allo stabilimento. L'assegnazione dei livelli di emissione sonora dei nuovi impianti è stata fornita come livelli di pressione sonora a 1,5 metri di distanza ma non viene dichiarato in modo esplicito da dove provengano tali livelli sonori, che tuttavia si ritengono verosimili.

Per la previsione dell'impatto acustico è stato utilizzato un modello predittivo di calcolo, previa procedura di taratura, utilizzando le librerie RLS90 e ISO 9613, attraverso il quale è stato simulato il livello di immissione differenziale atteso in entrambi i periodi di riferimento e prendendo a riferimento i livelli misurati nell'ora di morbida in entrambi i periodi, presso la facciata dell'abitazione.

Le previsioni così eseguite mettono in evidenza un generale rispetto dei limiti di immissione assoluti, ma una criticità evidente sul ricettore R1 per quanto concerne il limite di immissione differenziale, prodotta dalla sorgente S1 (emissione fumi stampaggio materie plastiche con livello di pressione sonora pari 76 dBA). In ragione di tali previsioni viene prevista una mitigazione acustica (di cui al capitolo 12 della relazione), da predisporre sulla sorgente S1 che per l'appunto è di gran lunga la più impattante, sia in termini di caratteristiche emissive sia in quanto la più vicina al ricettore. La successiva simulazione tenendo conto dell'abbattimento derivante dalla bonifica della sorgente sonora S1, evidenzia dei livelli di immissione differenziali nel periodo notturno prossimi al limite di legge (3 dBA)

Tenuto conto di quanto riassunto, condividendo l'approccio e il metodo seguito per le previsioni di impatto acustico delle future sorgenti che saranno installate presso lo stabilimento, si ritiene sussistano le condizioni per rilasciare l'autorizzazione richiesta, nel contempo si ritiene necessario vincolare la validità dell'autorizzazione alla seguente prescrizione;

- A seguito della messa a regime degli impianti presso lo stabilimento comprensiva della esecuzione delle previste opere di bonifica sulla sorgente S1, dovrà essere eseguita una verifica strumentale finalizzata all'accertamento del rispetto del limite di immissione differenziale nel periodo notturno, presso il ricettore R1 posto a ovest dello stabilimento. Tale verifica potrà essere eseguita nel solo periodo notturno e seguendo il criterio del massimo disturbo, ovvero prendendo a riferimento il minimo rumore residuo di notte ed il funzionamento a pieno regime di tutte le sorgenti descritte nella relazione (da S1 a S7). Il ciclo di misure dovrà essere rendicontato in apposito rapporto tecnico, contenente oltre gli elementi di cui all'allegato D al d.M 16/03/1998, anche la documentazione fotografica e l'esatta ubicazione del punto di misura in cartografia a scala adeguata ed inviata al comune per l'eventuale successivo inoltro alla scrivente Agenzia.

La presente pratica è stata istruita dal TCA Maurizio Gherardi

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO URBANO
Dott.ssa Paola Silingardi
(o suo delegato)

Documento firmato digitalmente secondo le vigenti norme dal TCA Maurizio Gherardi

Firmato digitalmente secondo le vigenti norme

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.